



Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 23 febbraio 2016

Pur/Ds

Lettera-circolare

Tassi d'interesse 2016 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri

La concessione di anticipi o prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini è equiparata ad una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP) e dell'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (OIPrev) all'imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102 entro trenta giorni dalla scadenza. L'imposta preventiva dovuta è da versare entro lo stesso termine. Gli stessi criteri valgono anche per l'imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitali e di società cooperative (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD]).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in franchi svizzeri a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini o da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini, è adeguata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, si basa, dal **1° gennaio 2016**, sui seguenti tassi d'interesse:

Tassi d'interesse

1 Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri):	almeno:		
1.1 finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse è dovuto su capitale di terzi		1/4	%
1.2 finanziati tramite fondi di terzi	oneri propri + almeno	1/4 - 1/2 1/4	% %
* - fino e compreso CHF 10 mio 1/2 %			
- superiori a CHF 10 mio 1/4 %			

2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri):	al massimo:		
	Costruzione di case d'abitazione e agricoltura	Industria, arti e mestieri	
2.1 Crediti immobiliari:			
- sulla prima frazione del prestito corrispondente all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore venale dell'immobile	1	%	1 1/2 %
- sulla parte rimanente,	1 3/4	% **	2 1/4 % **
tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:			
• fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di vacanza e immobili aziendali;			
• fino ad un massimo dell'80 % del valore venale degli altri immobili.			
2.2 Crediti d'esercizio:			
a) fino a CHF 1 mio.			
- commercio e industria	3	%	**
- holding e società d'amministrazione di patrimoni	2 1/2	%	**
b) a partire da CHF 1 mio.			
- commercio e industria	1	%	**
- holding e società d'amministrazione di patrimoni	3/4	%	**

Per il calcolo del limite di CHF 1 mio., i crediti degli azionisti vanno sommati a quelli delle persone vicine.


Questi tassi d'interesse valgono come „safe haven“. Resta riservata la giustificazione per dei tassi d'interesse superiori più alti sulla base del confronto con terze persone.

** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale va pure preso in considerazione l'eventuale capitale proprio occulto esistente. A questo proposito si rinvia alla [Circolare AFC n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative \(art. 65 e 75 LIFD\)](#), la quale è pure valida anche dal profilo dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo.

Per ulteriori informazioni:

- Bruno Marai, Tel. 058 462 10 98, email: bruno.marai@estv.admin.ch
- Marcial Hofer, Tel. 058 462 63 86, email: marcial.hofer@estv.admin.ch

Divisione Controllo Esterno

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Purro', enclosed within a large, horizontal oval shape.

Gilbert Purro
Il capo